SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'EFFICACIA DELLE DOMANDE DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1994, N. 724

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 28 novembre 1994, non più in vigore dal 1 gennaio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato
Estremi	Decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sospensione-temporanea-dell-efficacia-delle-domande-di-pensionamento-1994/art-3-provvedimento-abrogato-dalla-l-23-dicembre-1994-n-724/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it